REGOLAMENTO (CEE) N. 1316/71 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1971

relativo al regime applicabile ai prodotti della pesca originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, prevede che, per i prodotti agricoli che formano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e quando gli Stati associati hanno un interesse economico all'esportazione di tali prodotti, la Comunità fissi per i prodotti originari di detti Stati un regime d'importazione più favorevole di quello generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa all'Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1] contiene disposizioni analoghe per i prodotti agricoli originari di detti paesi e territori ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni con gli Stati associati ;

considerando che le importazioni dei prodotti della pesca nella Comunità sono soggette ai dazi della tariffa doganale comune e che il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca [2], contiene disposizioni concernenti gli scambi con i paesi terzi di tali prodotti ;

considerando che gli obblighi della Comunità nei confronti degli Stati, paesi e territori associati possono essere assolti esentando dai dazi doganali i prodotti di cui trattasi, originari di detti Stati, paesi e territori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2142/70, originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, vengono importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.

Esso è applicabile fino al 31 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SCHUMANN

---

[1] GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.

[2] GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.